



## CITTA' DI TREVISO

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
NEL PERIODO 01 OTTOBRE 2018 – 31 MARZO 2019.**

### IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM<sub>10</sub> permanga come uno dei più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 microgrammi/m<sup>3</sup>.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come P.R.T.R.A.), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM<sub>10</sub>), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);

- il Comune di Treviso risulta inserito in agglomerato IT0509 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici poveri sottili PM<sub>10</sub>, biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) e ozono (O<sub>3</sub>);
- nell'anno 2017 sono stati registrati n.83 superamenti del limite del PM<sub>10</sub> rispetto al limite di legge pari a n.35 superamenti annuali;
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO<sub>2</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>x</sub>, ecc.);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.1908 del 29 novembre 2016, è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria; l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 6 settembre 2018 – presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di Programma, ovvero le Misure Temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM<sub>10</sub>, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 17 settembre 2018 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Treviso - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimenti da adottare;

#### RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>:
  - Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m<sup>3</sup>) della concentrazione di PM<sub>10</sub>;

- Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

RITENUTO necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM<sub>10</sub>;

#### VISTI:

- la decisione della Giunta comunale nella seduta del 26 settembre 2018;
- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la seduta del C.I.S. in data 6/09/2018 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- le D.G.R.V. n.3748 del 26/11/2004 e n.936 del 12/04/2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e B) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

## ORDINA

per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure, salvo le eventuali successive modifiche/integrazioni:

nell'intero territorio comunale, esclusa la tangenziale sud (tratto di S.R. n.53 ricadente entro i confini comunali),

1. il divieto di circolazione nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2018 e il 17 dicembre 2018 e tra il 7 gennaio 2019 e il 31 marzo 2019 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:
  - 1.1 autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1;
  - 1.2 autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
  - 1.3 ciclomotori e motoveicoli a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
2. in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di  $PM_{10}$  di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:
  - 2.1 autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1;
  - 2.2 autovetture private di categoria M classificate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentate a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;
  - 2.3 autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
  - 2.4 ciclomotori e motoveicoli a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

3. in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 10 giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle 8:30 alle 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:

3.1 autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1;

3.2 autovetture private di categoria M classificate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentate a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;

3.3 autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;

3.4 dalle ore 8:30 alle 12:30: autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio EURO 4;

3.5 ciclomotori e motoveicoli a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

in tutto il territorio comunale, nel periodo 01 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, è fatto:

### **DIVIETO**

di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;

#### **4. Esclusioni dal divieto di circolazione**

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti 1. 2. e 3. del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli elettrici o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. veicoli alimentati a gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente gpl o gas metano;
3. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno tre persone a bordo;
4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus , taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
5. negli orari di sciopero dei trasporti pubblici;
6. il giorno della tradizionale sfilata dei carri allegorici di carnevale;
7. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;
8. veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo rilasciato dal rispettivo Ordine, con titolo autorizzatorio, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con titolo autorizzatorio, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
9. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
10. veicoli immatricolati ai sensi dell'art.138 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285, "Nuovo Codice della Strada"; veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri veicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura);
11. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
12. veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico, purché muniti della certificazione del datore di lavoro e di titolo autorizzatorio, con l'indicazione del tragitto da casa al luogo di lavoro e ritorno;
13. veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori;
14. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o titolo autorizzatorio , ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

15. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con titolo autorizzatorio;
16. veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con titolo autorizzatorio;
17. veicoli delle persone che si recano all'aeroporto A. Canova, limitatamente al percorso tra l'uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Noalese per raggiungere l'aerostazione ed i parcheggi ad essa asserviti e ritorno (cfr. mappa all.1), con titolo autorizzatorio;
18. veicoli delle persone che si recano alla stazione ferroviaria e alla stazione autocorriere, limitatamente al percorso tra l'uscita della strada tangenziale (S.R. 53) su Strada Terraglio per raggiungere il cavalcaferrovia, ed eseguendo l'inversione di marcia utilizzando le bretelle laterali alla base dello stesso (cfr. mappa all.2), con titolo autorizzatorio;
19. veicoli delle persone in visita ai degenti presso l'ospedale regionale Cà Foncello, limitatamente al percorso tra l'uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Cittadella della Salute per raggiungere l'ospedale ed i parcheggi ad esso asserviti e ritorno (cfr. mappa all.3), con titolo autorizzatorio;
20. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
21. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
22. veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;
23. veicoli adibiti al carico e scarico delle merci, da provarsi con documento di trasporto, in orario 8:30 – 12:30, il cui trasporto non possa essere rinviato;
24. veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di titolo autorizzatorio;
25. veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso, nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest'ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di titolo autorizzatorio;
26. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestre o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario, con titolo autorizzatorio;

27. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art.57 del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
28. autoveicoli o motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n.4117/2007) in occasione di manifestazioni;
29. veicoli dei sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
30. veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito e al seguito, con titolo autorizzatorio;
31. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole medie secondarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata e uscita dei bambini e dei ragazzi;
32. veicoli per il trasporto di atleti, arbitri e commissari di gara, da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva e di titolo autorizzatorio;
33. veicoli con targa estera, purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero.

### **Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento**

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11, D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta.

Inoltre, in tutto il territorio comunale nel periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 marzo 2019:

è fatto

### **OBBLIGO**

nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n.412/93 e s.m.i.:

- a massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle:
  - E.1 – residenza e assimilabili;
  - E.2 – uffici e assimilabili;
  - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
  - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
  - E.6 – attività sportive;
- a massimi 16°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/legali rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine;

è fatto

### **DIVIETO**

1. di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento principale a gas), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "2 stelle", in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006;
2. in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successive:

di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento principale a gas), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle", in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006;

3. in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successive:

di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento principale a gas), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle", in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006;

4. climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
  - a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  - b) box, garage, depositi;
5. effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i "falò e panevin" tradizionali non autorizzati.  
In deroga potranno essere autorizzati solo "falò e panevin" tradizionali alimentati a legna vergine di dimensioni inferiori a 1,5 m di altezza e 2 metri di diametro alla base, al massimo di uno per quartiere - presso le rispettive parrocchie - purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze.

## **INVITA**

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet, che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla part4e V del D.Lgs. n.152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi

poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;
- di evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- di non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- di prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- a limitare le attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- ricordare che l'esposizione degli inquinanti amplifica gli effetti negativi sulla salute nei casi di sussistenza di malattie respiratorie (anche lievi come l'influenza e la bronchite) e cardiache; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

## **AVVISA CHE**

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n.836 del 6/06/2017:

1. non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo);

2. condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
  - 2.1 la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
  - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

### **Sanzioni previste**

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.7, comma 13 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.).

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.


## **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
- alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.I.S.;
- alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Treviso, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso;
- ai Sindaci dell'Agglomerato di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco;
- ai Sindaci dei Comuni capoluogo del Veneto;
- all'Azienda di trasporto pubblico;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n.2;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
- ai Settori comunali.

Il Sindaco

Mario Conte

(documento firmato digitalmente ai sensi della norma vigente)




P

P

**Aeroporto**

**Tangenziale - S.R. 53**



**Stazione FF.SS.**

**Cavalcaferrovia**

**Tangenziale - S.R. 53**

